



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

**OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO N.61/2018. VERTENZA SOCIETA' F.L. DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.R.L. c/ COMUNE SALA CONSILINA / NAPPO ROSA.**

**Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale**

Con atto di citazione notificato in data 16/3/2012 la Società F.L. Distribuzione Ferramenta s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Sala Consilina, citava il Comune di Sala Consilina dinanzi al Tribunale di Sala Consilina al fine ottenere il risarcimento di euro 21.586,92 per danni subiti dal veicolo di proprietà della ricorrente che, *-a suo dire-* nel mentre percorreva la via comunale San Rocco *"improvvisamente andava ad impattare con numerosi massi di varie dimensioni sparsi sulla carreggiata, franati in quel momento da un vecchio muro a secco, che delimita detta strada con una proprietà privata sovrastante"* chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la responsabilità concorrente ed in solido della sig.ra Nappo Rosa Maria, nonché del Comune di Sala Consilina, la prima in quanto proprietaria del muro in causa, il secondo quale proprietario della strada.

A seguito di accertamenti esperiti in merito, non emergevano elementi tali da consentire il riconoscimento del danno postulato con responsabilità ricadenti a carico di questo Ente, per cui con delibera di Giunta Comunale n.81 del 4/5/2012 veniva deciso di costituire l'Ente nel giudizio proposto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni.

La vertenza in parola si è conclusa con la sentenza del Tribunale di Lagonegro n.61/2018 depositata in data 7/5/2018, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto la parziale responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro denunciato ed ha condannato in solido la sig.ra Nappo Rosa Maria ed il Comune di Sala Consilina, al pagamento a favore della F.L. Distribuzioni Ferramenta s.r.l. della somma di euro 9.074,76, oltre interessi, così come indicato in sentenza, nonché al pagamento del 50% delle spese di giudizio, liquidate, per tale parte, in euro 2.670,00, oltre rimborso spese, CPA ed IVA, e alla refusione delle spese di CTU, liquidate in euro 645,53 IVA esente, giusta decreto di liquidazione del 7/9/2017.

L'avv. Patrizia Plaitano, legale di fiducia del Comune, incaricata con delibera di Giunta Comunale n.81/2012, con nota del 14/5/2018 ha testualmente rappresentato *" per tuziorismo difensivo, è rischioso e non opportuno interporre gravame alla menzionata sentenza, attesi i margini altamente improbabili di una riforma in "melius" della sentenza di primo grado, tenuto, altresì, conto della consulenza del CTU non favorevole all'amministrazione comunale..."*

Non si è proceduto, pertanto, ad appellare la sentenza in parola, ritenendo che il giudizio di appello alla sentenza di condanna in primo grado non si sarebbe concluso in senso favorevole al Comune, e che, anzi, l'impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo emersi elementi a favore dell'Ente, avrebbe determinato soltanto un ulteriore aggravio di spesa legato alla costituzione in un nuovo giudizio (onorari e spese di lite). Ed inoltre, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla sentenza

del Tribunale, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a)sentenze esecutive.

Si evidenzia che con nota pervenuta a mezzo pec in data 13/6/2018, acclarata al n.10364 di protocollo generale dell'Ente, l'avv. Raffaella Perrupato, su incarico della sig.ra Nappo Rosa, giusta procura speciale allegata alla nota stessa, ha testualmente comunicato quanto segue *"A seguito della sentenza civile n.61/2018 del Tribunale di Lagonegro con cui la sig.ra Nappo veniva condannata in solido con il Comune di Sala Consilina al pagamento della somma di euro 9.074,76 in favore della F.L. Distribuzione Ferramenta srl e delle spese di giudizio, comunica la propria disponibilità ad adempiere a quanto statuito in sentenza per la quota ad ella spettante....f.to Avv.Raffaella Perrupato"*

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e sugli adempimenti che conseguiranno dell'importo complessivo di euro 7.842,87, quale 50% spettante al Comune di Sala Consilina, come statuito nella surrichiamata sentenza n.61/2018, da liquidare a favore della Società F.L. Distribuzioni Ferramenta,(oggi DFL S.r.l.) in persona del legale rappresentante sig. Lamura Pasquale, come appresso distinta:

- sorta capitale	Euro 4.537,38
- interessi al 7/5/2018	Euro 574,84
- rivalutazione al 7/5/2018	Euro 521,80
- anticipazione compenso CTU	Euro 322,91
- spese di giudizio - esborsi	Euro 135,00
- compenso professionale	Euro 1.200,00
- rimborso spese (15%)	Euro 180,00
- C.A.P. (4%)	Euro 55,20
- I.V.A. (22%)	Euro 315,74

Si provvederà all'inoltro, come per legge, dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

Li 23/7/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRIGENTE f.f. DELL'AREA AA.GG.  
Dr.Lucio Pisano

**Amq/segr**